



Ordine del Giorno del 15. M. 2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

59

del

15. M. 2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N° 626/94
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO.

Dr. Federico Lucarelli

335 6542781

1111

22

N° 59 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

59 n° 59 del 15.11.2006

O G G E T T O

***SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs:
N° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. AFFIDAMENTO
INCARICO.***

L'anno duemilasei, il giorno 15 (quindici) del mese di Novembre, alle ore 15.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che :

- Il D.Lgs. n° 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di disporre di un medico competente per l'espletamento di tutti i compiti e le incombenze prescritte dalla suddetta normativa;
- Il prossimo 31 dicembre 2006 scade la convenzione in essere con la società "Sanitas Program Service", affidataria dell'incarico della sorveglianza sanitaria presso l'AMAT, e si pone, quindi, l'esigenza di affidare nuovo incarico in materia;

Rilevato che:

- L'attività necessaria a garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori (cfr. artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/1994), da affidare al medico competente, è la seguente:
 - 1) Valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT - movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
 - 2) Definizione dei protocollo per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
 - 3) Emissione di giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
 - 4) Collaborazione al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
 - 5) Ispezione agli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
 - 6) Effettuazione di visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
 - 7) Istituzione ed aggiornamento di cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;
 - 8) Informazione ai lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
 - 9) Elaborazione, in forma anonima collettiva, dei risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
 - 10) Attivazione e gestione, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, di programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
 - 11) Emissione di certificato medico attestante il non uso di alcool e di psico-farmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;
- Visto lo schema di convenzione allegato alla presente, contenente patti e condizioni regolanti l'attività sopra descritta;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visti il D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs. n° 422/2000; il D.M. n° 88/1999;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di affidare incarico per l'attività di Medico Competente, per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al Dott. Martino ANCONA (tel. 3356542781).
- 2) Di approvare l'allegata convenzione annuale che regolerà i rapporti tra la Società AMAT ed il Dott. Martino Ancona.
- 3) Di stabilire che il compenso annuo, onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni contenute nella convenzione anzidetta, è di € 15.000,00.

I.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello

**ACCORDO DI CONVENZIONE TRA L'A.M.A.T. - S.p.A. ED IL Dott.
MARTINO ANCONA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA SANITARIA**

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEI
COMPITI PREVISTI DAL D.Lgs. n° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il giorno 22 Dicembre 2006 in Taranto nella sede dell'A.M.A.T. s.p.a. alla via Cesare Battisti n° 657, tra:

- 1) A.M.A.T. s.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - Cod. Fisc. 00146330733, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Giuseppe Casatello;
- 2) Dott. Martino Ancona, nato a Martina Franca, il 12/05/1954 ed ivi residente alla via Leone XII - 2c, Cod. Fisc. NCN MTN 54E12 E986F, partita IVA 00807470737 quale medico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata in oggetto;

PREMESSO

- Che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono al datore di lavoro di nominare un medico competente all'espletamento dei compiti previsti dal predetto Decreto Legislativo;
- Che, a tal fine, con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di affidare incarico per l'attività di Medico competente al Dott. Martino Ancona, come in premessa indicato;
- Che il Dott. Martino Ancona, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come dallo stesso attestati, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere le incombenze della sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, presso l'A.M.A.T. - S.p.A., dietro corresponsione di un compenso annuo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi e che di seguito saranno indicate.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'A.M.A.T. S.p.A. affida al Dott. Martino ANCONA, che accetta, l'incarico della sorveglianza sanitaria per l'espletamento dei compiti di cui al Decreto Legislativo 19/09/1994, n° 626, "*Attuazione direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*" e successive modificazioni ed integrazioni, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2007.

ARTICOLO 3

Il Dott. Martino ANCONA si impegna all'espletamento dei compiti affidati dalla vigente legislazione in materia di tutela e salute dei lavoratori ed in particolare a quanto espressamente previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e, ancor più specificatamente, si impegna a:

- 1) Partecipare alla valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT - movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
- 2) Definire i protocolli per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
- 3) Esprimere giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
- 4) Collaborare al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- 5) Ispezionare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- 6) Effettuare visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
- 7) Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;

- 8) Informare i lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
- 9) Elaborare, in forma anonima collettiva, i risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
- 10) Attivare e gestire, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
- 11) Emettere certificati medici attestanti il non uso di alcool e di psico-farmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;

Nell'espletamento di tutte le predette attività, il Dott. Martino ANCONA, collaborerà con il Responsabile Aziendale del servizio prevenzione e protezione.

ARTICOLO 4

Le visite mediche saranno effettuate presso la sala medica aziendale ovvero, sulla base di preventivi accordi tra le parti, presso lo studio del Medico competente in funzioni di particolari e giustificate esigenze del medico medesimo.

ARTICOLO 5

Per quanto attiene le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che si rendessero necessari, il Dott. Martino ANCONA si servirà di strutture sanitarie di gradimento dell'AMAT S.p.A. che, giusta convenzione, se ne assumerà il totale onere economico.

ARTICOLO 6

Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensiva di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di cui trattasi, da pagarsi in rate trimestrali, calcolate sulla base della suddivisione mensile della somma complessiva, da pagarsi a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Per ritardati pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria e anatocismo.

In caso di ampliamento dell'organico, alla data odierna fissato in 545 unità, le parti si riservano di adeguare il compenso annuo.

Tutto quanto non è espressamente ed esplicitamente previsto dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente programmato e contrattato tra le parti.

ARTICOLO 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il Dott. Martino ANCONA presta l'attività disciplinata dalla presente convenzione in qualità libero professionista, così come indicato al comma 5° - lettera b) dell'art. 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

La presente convenzione avrà durata annuale dal 01/01/2007 al 31/12/2007 e andrà formalmente rinnovata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, per un ugual periodo.

Analogamente, il mancato rinnovo della presente convenzione, andrà formalmente comunicato, mediante raccomandata a.r., con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo sulla scadenza.

ARTICOLO 9

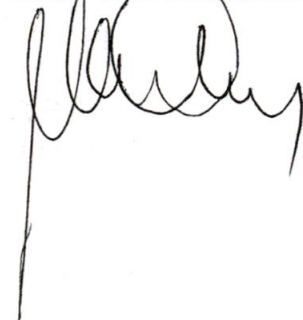
Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, lì 22/12/2006

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Martino ANCONA



IL PRESIDENTE AMAT S.p.A.

Ing. Giuseppe CASATELLO



**ACCORDO DI CONVENZIONE TRA L'A.M.A.T. - S.p.A. ED IL Dott.
MARTINO ANCONA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA SANITARIA**

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEI
COMPITI PREVISTI DAL D.Lgs. n° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il giorno _____ in Taranto nella sede dell'A.M.A.T. s.p.a. alla via Cesare Battisti
n° 657, tra:

- 1) A.M.A.T. s.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - Cod. Fisc.
00146330733, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Giuseppe Casatello;
- 2) Dott. Martino Ancona, nato a _____, il _____, residente
in _____, alla via _____, Cod. Fisc.
_____, partita IVA _____, quale medico
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata in oggetto;

PREMESSO

- Che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n° 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni, impongono al datore di lavoro di nominare un medico
competente all'espletamento dei compiti previsti dal predetto Decreto
Legislativo;
- Che, a tal fine, con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 il Consiglio di
Amministrazione ha stabilito di affidare incarico per l'attività di Medico
competente al Dott. Martino Ancona, come in premessa indicato;
- Che il Dott. Martino Ancona, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, come dallo stesso attestati, ha manifestato la propria disponibilità ad
assumere le incombenze della sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n°
626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, presso l'A.M.A.T. - S.p.A.,
dietro corresponsione di un compenso annuo di € 15.000,00 (Euro
quindicimila/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che
trattasi e che di seguito saranno indicate.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'A.M.A.T. S.p.A. affida al Dott. Martino ANCONA, che accetta, l'incarico della sorveglianza sanitaria per l'espletamento dei compiti di cui al Decreto Legislativo 19/09/1994, n° 626, *"Attuazione direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"* e successive modificazioni ed integrazioni, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2007.

ARTICOLO 3

Il Dott. Martino ANCONA si impegna all'espletamento dei compiti affidati dalla vigente legislazione in materia di tutela e salute dei lavoratori ed in particolare a quanto espressamente previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e, ancor più specificatamente, si impegna a:

- 1) Partecipare alla valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT - movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
- 2) Definire i protocolli per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
- 3) Esprimere giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
- 4) Collaborare al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- 5) Ispezionare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- 6) Effettuare visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
- 7) Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;



- 8) Informare i lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
- 9) Elaborare, in forma anonima collettiva, i risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
- 10) Attivare e gestire, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
- 11) Emettere certificati medici attestanti il non uso di alcool e di psico-farmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;

Nell'espletamento di tutte le predette attività, il Dott. Martino ANCONA, collaborerà con il Responsabile Aziendale del servizio prevenzione e protezione.

ARTICOLO 4

Le visite mediche saranno effettuate presso la sala medica aziendale ovvero, sulla base di preventivi accordi tra le parti, presso lo studio del Medico competente in funzioni di particolari e giustificate esigenze del medico medesimo.

ARTICOLO 5

Per quanto attiene le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che si rendessero necessari, il Dott. Martino ANCONA si servirà di strutture sanitarie di gradimento dell'AMAT S.p.A. che, giusta convenzione, se ne assumerà il totale onere economico.

ARTICOLO 6

Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensiva di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di cui trattasi, da pagarsi in rate trimestrali, calcolate sulla base della suddivisione mensile della somma complessiva, da pagarsi a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Per ritardati pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria e anatocismo.



In caso di ampliamento dell'organico, alla data odierna fissato in 545 unità, le parti si riservano di adeguare il compenso annuo.

Tutto quanto non è espressamente ed esplicitamente previsto dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente programmato e contrattato tra le parti.

ARTICOLO 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il Dott. Martino ANCONA presta l'attività disciplinata dalla presente convenzione in qualità libero professionista, così come indicato al comma 5° - lettera b) dell'art. 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

La presente convenzione avrà durata annuale dal 01/01/2007 al 31/12/2007 e andrà formalmente rinnovata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, per un ugual periodo.

Analogamente, il mancato rinnovo della presente convenzione, andrà formalmente comunicato, mediante raccomandata a.r., con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo sulla scadenza.

ARTICOLO 9

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, lì _____

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Martino ANCONA

IL PRESIDENTE AMAT S.p.A.
Ing. Giuseppe CASATELLO

**ACCORDO DI CONVENZIONE TRA L'AMAT S.p.A. E LA SANITAS
PROGRAM SERVICE S.r.l. PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA SANITARIA.**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER
L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL D. L. VO 626/94.**

Il giorno 29/03/03 in Taranto e nella sede dell'AMAT S.p.A. alla Via
Cesare Battisti, 657, tra:

- 1) AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - codice
fiscale 00146330733, in persona di Enzo Manco - Presidente AMAT
S.p.A.;
- 2) Sanitas Program Service S.r.l., con sede in Roma, Piazza SS.
Apostoli n°49 - P. IVA 04946021005, in persona dell'Amministratore
Unico, dott.ssa Anita Ferraro;

PREMESSO

37.12.03 e/tw
Che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.L.vo n°626/1994,
impongono al datore di lavoro, e quindi nella fattispecie al
Presidente di nominare un medico competente per l'espletamento
dei compiti previsti dallo stesso D.L.vo 626/94;

- Che la Sanitas Program Service S.r.l., ha manifestato la propria
disponibilità ad assumere le incombenze della sorveglianza
sanitaria previste dal D. L.vo n° 626/94 presso l'AMAT S.p.A.,
dietro corresponsione di un compenso annuo di € 14.848,14 (Euro
quattordicimila ottocento quarantotto/14), onnicomprensiva di tutti
gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 ,

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ART.2

L'AMAT S.p.A. affida alla Sanitas Program Service S.r.l., Società Specializzata nella sorveglianza sanitaria, che accetta, l'incarico della sorveglianza sanitaria per l'espletamento dei compiti di cui al D.L.vo 626/94, per la durata di un anno a decorrere dal 01/04/03.

ART.3

La Sanitas Program Service S.r.l., attraverso un proprio professionista dotato dei requisiti di legge ed accreditato presso l'AMAT S.p.A., si impegna all'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare a quanto espressamente previsto dall'art. 16 e 17 del D. L.vo n°626/1994 e, ancor più specificatamente, si impegna a:

- a) partecipare alla valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto lavoro VDT, movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
- b) definire i protocolli per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
- c) esprimere il giudizio di idoneità al lavoro alla mansione specifica;
- d) collaborare al processo di prevenzione e partecipare alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D. L.vo na626/1994;
- e) visitare gli ambienti di lavoro due volte l'anno;

- f) svolgere le visite per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art.51 del D. L.vo n°626/1994, così come modificato dal d lgs. n°422/2000;
- g) istruire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio da custodire presso gli uffici aziendali dell'AMAT S.p.A. con salvaguardia del segreto professionale;
- h) informare i lavoratori dei rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
- i) elaborare in forma anonima collettiva i risultati sanitari che l'AMAT S.p.A. utilizzerà per l'informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti;
- j) attivare e gestire, per conto dell'AMAT S.p.A., previo accordo specifico tra le parti, programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa.

Nell'espletamento di tutte le sopraindicate attività, la Sanitas Program Service S.r.l., collaborerà con il responsabile aziendale del servizio prevenzione e protezione.

ART.4

Le visite mediche verranno effettuate presso lo studio del medico competente e/o presso la sala medica aziendale sulla base di accordi con il medico competente e tenuto conto delle esigenze che verranno manifestate da parte dell'AMAT S.p.A.

ART.5

Per quanto attiene le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che dovessero risultare necessari, la Sanitas Program Service S.r.l. si servirà di strutture sanitarie di gradimento dell'AMAT S.p.A. che, giusta convenzione, se ne assumerà il totale onere economico.

Art.6

Per L'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini dalla stessa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà alla Sanitas Program Service S.r.l. la somma di € 14.848,14 (Euro quattordicimila ottocento quarantotto/14), onnicomprensiva di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi, da pagarsi in rate trimestrali calcolate sulla base della suddivisione mensile della soma complessiva, a trenta giorni dalla data di presentazione della regolare fattura. Per ritardati pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali con esclusione di rivalutazione monetaria e anatocismo. In caso di ampliamento dell'organico, le parti si riservano di adeguare il compenso annuo. Tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalla presente convenzione dovrà essere programmato e contrattato tra le parti.

ART.7

Le parti si danno reciprocamente atto che la Sanitas Program Service S.r.l presta l'attività disciplinata dalla presente convenzione in qualità di società di servizi sanitari ai sensi dell'art.17, 5° comma lettera A, del D. L.vo 626/94.

ART.8

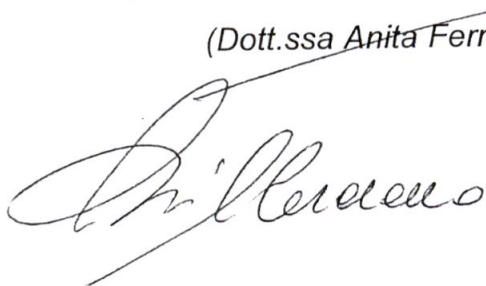
La presente convenzione avrà durata dal 01/04/03 al 31/03/04.

ART.9

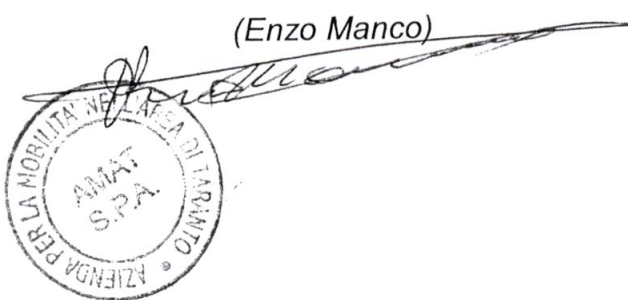
Per qualsiasi controversia in merito alla esecuzione della presente convenzione
sarà competente il foro di Taranto.

Taranto 29 MAR. 2003

SANITAS PROGRAM SERVICE Srl
(Dott.ssa Anita Ferrara)



IL PRESIDENTE DELLAMAT S.p.A.
(Enzo Manco)



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO
AMAT
S.p.A.

17-GEN-2006 MAR 08:35

AMAT SPA TARANTO

NR. FAX 0997356257

P. 01

Prot. 23 del 31-3 I trim 2006 G 3712,03

Prot. 82 del 4-10-06 III Trim 2006 G

Prot. 73 del 31-7-06 II trim 2006 G 3712,03

AMAT s.p.a.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. n°: 753/UA

Taranto, li

17 GEN. 2006

Spett.le **Sanitas Program Service S.r.l.**

c.a. Dott.ssa Anita FERRARO
P.zza SS. Apostoli 49
00100 ROMA
fax 06 68200121

p.c. Area Personale
RSPP
SEDE

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 805
Del 17 GEN. 2006

☐ Presidente
☐ Vice Presidente
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Contabilità/Bilancio
☐ Contratti Appalti
☐ Informatica
☐ Servizio Movimento
☐ Personale
☐ Aff. Gen. P.R./Sinistri
☐ Segreteria
☐ Tecnico
☐ UF-PT -UFF. Prod. Traffico
☐ UF-RG -UFF. Ragoneria

Oggetto: Accordo di convenzione per prestazione di servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del d. lgs. 626/94. Proroga.

Si comunica che quest'azienda ha deciso di prorogare l'accordo di convenzione indicato in oggetto fino al 31/12/06.

Tutte le condizioni attualmente in essere si intendono confermate.

Si prega di restituire la presente controfirmata per accettazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Signature]

Per accettazione
SANITAS PROGRAM SERVICE s.r.l.
Piazza SS. Apostoli 49
00187 ROMA
P.IVA 01946021005
Anita Ferraro

Taranto, li 27 APR. 2004

Prot. n°: Pres/.....

7979/CA

c.a. Dott. Salvatore Poti
Via Capuano 8
74100 Taranto

SEDE

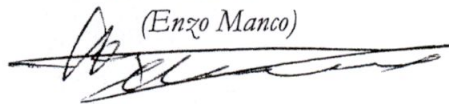
Oggetto: Visite mediche di revisione ex DM 88/99. Certificato medico attestante il non uso di alcool e di psico-farmaci.

Con la presente si fa seguito alla Ns. nota 1435 del 17/03/04, inviatale per conoscenza, per comunicarle che il costo del certificato indicato in oggetto, pari ad € 20,00 sarà totalmente a carico dell'azienda.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



COMUNICATO N° 31 DEL 19.4.2004

Oggetto: Visite di revisione ex D.M. 88/99: certificato medico attestante il non uso di sostanze stupefacenti e di psico-farmaci.

Si porta a conoscenza del personale di guida che l'azienda ha inteso dare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti del personale e, pertanto, il certificato in oggetto, richiesto dai sanitari dell'Asl TA/1 in occasione delle visite di revisione ex D.M. n° 88/99, sarà rilasciato dal Dott. Salvatore Poti ed il relativo costo sarà posto a carico dell'Azienda.

Al riguardo il personale interessato dovrà recarsi presso la sala medica aziendale per il rilascio del certificato secondo le modalità che saranno comunicate con la nota personale di invio a visita.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Prot. 1435/04

Taranto, lì 17 MAR. 2004

Alle OO.SS.
CGIL, CISL, UIL
CISAL, UGL, SINAI
SEDE

e p.c. Al Dott.
Salvatore Poti
SEDE

Oggetto: Visite di revisione ex D.M. 88/99: certificato medico attestante il non uso di alcool e di psico-farmaci.

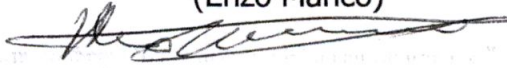
Si riscontra la Vs. nota del 24/01/04 per comunicare che l'azienda darà un ulteriore segnale di attenzione nei confronti del personale e, pur non essendo obbligata, si attiverà per agevolare il rilascio del certificato in oggetto, con costi posti a suo carico. A seguito di ciò il certificato sarà rilasciato dal dott. Salvatore Poti, seppure non nella qualità di medico competente

All'uopo, i lavoratori che dovranno sottoporsi alla visita di revisione, dovranno recarsi direttamente presso la sala medica aziendale per il rilascio, senza alcun onere a loro carico, del certificato da parte del Dott. Poti, tenendo conto degli orari in cui lo stesso è presente in Azienda. In merito sarà emesso un comunicato aziendale.

Considerato che i lavoratori che sono stati già sottoposti alla visita di revisione hanno sostenuto personalmente il costo per il rilascio del predetto certificato, si fa presente che l'Azienda effettuerà il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione di ricevuta fiscale del proprio medico.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



CGIL CISL UIL CISAL UGL SINAI

Segreterie Aziendali AMAT

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1584
del	27 GEN 2004
Presidente	☒
Vice Presidente	☒
Consigliere	☒
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☒
Dirigente Tecnico	☒
Area Contabilità e Bilancio	☒
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☒
Area Informatica	☒
Area Movimento	☒
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinietri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☒
Ufficio Ragioneria	☒

Taranto, 24/01/2004

AL PRESIDENTE
AL DIRETTORE
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
AZIENDA A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: Visite di revisione

Facendo seguito alle visite mediche di revisione del personale viaggiante, è stato riscontrata la richiesta al dipendente di essere provvisto del certificato del proprio medico attestante il suo stato di salute.

Considerato che, con il nuovo Ordinamento Sanitario Nazionale tale certificato viene rilasciato con un costo a carico del paziente, riteniamo che tale corrispettivo se ne faccia carico l'azienda in base ai costi che vengono sostenuti per la sorveglianza sanitaria in base al decreto legislativo 626/94.

Sicuri di una favorevole accoglienza in merito, si porgono distinti saluti.

LE OO.SS. AZIENDALI
CGIL CISL UIL CISAL UGL SINAI

[Handwritten signatures and stamps]

* D.M. 38/99

di Scamone

7786331

W/box

Lipare Candole (superiore)
7786270

Ricerca » [D.Lgs. 19-09-1994, n. 626](#)[Aggiungi al segnalibro](#)

(Gestione Segnalibro)

» **Leggi d'Italia**[D.Lgs. 19-09-1994, n. 626](#)» **Pagina principale**» **Novità**» **Legislazione****Giurisprudenza**» **Commenti**» **Massime**» **Sentenze Cassazione**» **Dottrine****Maximus**» **Massime Corte Costituzionale**» **Sentenze Corte Costituzionale**» **Formulari del Processo Civile**» **Formulari del Processo Penale**» **Enciclopedia del Diritto****Ricerche Multiple**» **Ricerca su tutte le opere**» **Newsletter**

CREDITS

Documento **Risultati****D.Lgs. 19-9-1994 n. 626**

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.

Capo IV - Sorveglianza sanitaria**16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente ^{(27) (28)}.

(27) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 8, [D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345](#).

(28) La Corte costituzionale, con [sentenza 13-21 novembre 1997, n. 354](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 della



Ricerca » D.Lgs. 19-09-1994, n. 626

[Aggiungi al segnalibro](#)

(Gestione Segnalibro)



❖ Leggi d'Italia

D.Lgs. 19-09-1994, n. 626

 Documento 

Risultati

» **Pagina principale**» **Novità**» **Legislazione****Giurisprudenza**

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» **Dottrine****Maximus**

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» **Newsletter**

CREDITS

D.Lgs. 19-9-1994 n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.

*(giurisprudenza di legittimità)***17. Il medico competente.****1. Il medico competente:**

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso,

gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore ⁽²⁹⁾.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza ^{(30) (31)}.